

---

## Disposizioni esecutive della legge sulle guide di montagna e sullo sci

del 7 settembre 2004 (stato 1 ottobre 2019)

---

emanate dal Governo il 7 settembre 2004

visto l'art. 15 della legge sulle guide di montagna e sullo sci<sup>1)</sup>

**Art. 1 \*** ...

**Art. 2 \*** Attività non sottoposte ad autorizzazione

<sup>1)</sup> Sono considerate attività non sottoposte ad autorizzazione conformemente al diritto federale in particolare

- a) gite escursionistiche fino al grado di difficoltà T3;
- b) \* ...
- c) \* escursioni con le racchette da neve fino al grado di difficoltà WT2;
- d) \* discese fuori pista fino al grado di difficoltà F nonché l'attraversamento del terreno tra piste da sci, purché quest'ultimo non sia esposto al pericolo di valanghe;
- e) \* arrampicata con solo una lunghezza di corda;
- f) rafting e discesa in acque vive fino al grado di difficoltà II.

**Art. 3** Attività, formazione

<sup>1)</sup> Oltre alle attività sottoposte ad autorizzazione conformemente al diritto federale, occorre una formazione riconosciuta per le seguenti attività: \*

- a) \* ...
- b) \* ...
- c) \* ...
- d) \* ...
- e) \* ...
- f) \* ...

---

<sup>1)</sup> CSC [947.100](#)

\* Tabelle con le modifiche in fondo all'atto normativo

g) \* insegnamento e accompagnamento con attrezzature da sport sulla neve nell'ambito di responsabilità dei gestori di scilift e funivie (piste e discese) richiedono una formazione di guida di montagna, una formazione di maestro di sport sulla neve o una formazione equivalente per questa attività.

<sup>2</sup> ... \*

### **Art. 4** Formazioni riconosciute \*

<sup>1</sup> Su proposta della Commissione per l'alpinismo e gli sport sulla neve (Commissione), il Dipartimento dell'economia pubblica e socialità (Dipartimento) riconosce le formazioni. In merito si deve tenere conto della sicurezza degli ospiti così come della durata e dei contenuti dei relativi cicli di formazione. \*

<sup>2</sup> Su richiesta degli organi di controllo va esibita la prova delle formazioni riconosciute. \*

### **Art. 5 \*** ...

### **Art. 6** Autorizzazione secondo il diritto cantonale \*

<sup>1</sup> Generalmente l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 6 della legge<sup>1)</sup> viene rilasciata solo allorché sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) \* una persona responsabile è in possesso di una formazione riconosciuta per il relativo ambito di attività ai sensi dell'articolo 3;
- b) viene fornita la prova dell'assicurazione di responsabilità civile richiesta per legge;
- c) viene fornita la prova dell'annuncio alla Cassa di compensazione AVS.

<sup>2</sup> In linea di principio l'autorizzazione viene rilasciata a tempo indeterminato. La tassa d'autorizzazione ammonta a 100 franchi.

<sup>3</sup> L'autorizzazione è emessa dall'Ufficio. Esso redige annualmente un elenco dei detentori dell'autorizzazione e controlla le condizioni stabilite nell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 7. Se le condizioni non vengono osservate, l'Ufficio può revocare l'autorizzazione. \*

<sup>4</sup> In caso di cambiamento della forma giuridica del titolare dell'autorizzazione, del nome della ditta, della persona responsabile o dell'assicurazione di responsabilità civile deve essere richiesta una nuova autorizzazione.

### **Art. 7** Persona responsabile

<sup>1</sup> La persona responsabile provvede affinché i suoi dipendenti privi di formazione seguano la formazione e il perfezionamento e vengano impiegati secondo la loro formazione.

---

<sup>1)</sup> CSC [947.100](#)

<sup>2</sup> I dipendenti devono essere in possesso di un documento rilasciato dalla persona responsabile che attesti la loro assunzione ed esibirlo su richiesta degli organi di controllo. L'Ufficio fissa la forma e il contenuto dell'attestato di assunzione. \*

**Art. 7a \***      Compiti secondo il diritto federale

1. Autorizzazioni e misure

<sup>1</sup> A norma del diritto federale, l'Ufficio è competente per la concessione e la revoca di autorizzazioni, per l'iscrizione dei dati nel registro della Confederazione, nonché per l'adozione di misure.

<sup>2</sup> L'Ufficio mette a disposizione un modulo da impiegare per l'inoltro di domande.

<sup>3</sup> Se non risultano un dispendio di tempo straordinario e spese particolari, sono riscossi i seguenti emolumenti:

- |    |                                 |           |
|----|---------------------------------|-----------|
| a) | concessione dell'autorizzazione | fr. 100.– |
| b) | rinnovo dell'autorizzazione     | fr. 50.–  |
| c) | revoca dell'autorizzazione      | fr. 200.– |

<sup>4</sup> L'Ufficio può riscuotere un emolumento nel quadro delle ammissioni secondo la legislazione federale sull'obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate. L'emolumento si conforma all'onere amministrativo. \*

**Art. 7b \***      2. Procedura penale

<sup>1</sup> Il Dipartimento è competente per giudicare contravvenzioni a norma del diritto federale.

<sup>2</sup> La procedura si conforma alle disposizioni concernenti la procedura penale dinanzi ad autorità amministrative.

**Art. 8**      Sussidi

<sup>1</sup> Il Dipartimento fissa, nel limite dei crediti autorizzati, i sussidi ai sensi dell'articolo 9 della legge<sup>1)</sup> come segue:

- le istituzioni che offrono corsi di formazione riconosciuti nel Cantone dei Grigioni e soddisfano i requisiti formulati dal Dipartimento, ricevono un sussidio forfettario a seconda del numero dei partecipanti e della durata dei corsi;
- per progetti finalizzati alla promozione della qualità e dell'innovazione nell'alpinismo e negli sport sulla neve possono venire versati sussidi nel singolo caso.

<sup>2</sup> Se la richiesta di sussidi non viene inoltrata regolarmente entro il termine fissato dal Dipartimento, il diritto al sussidio decade.

<sup>1)</sup> CSC [947.100](#)

### **Art. 9** Commissione

<sup>1</sup> La Commissione ha in particolare i seguenti compiti:

- a) propone al Dipartimento il riconoscimento di diverse formazioni ai sensi degli articoli 3 e 4;
- b) \* ...
- c) propone al Dipartimento i sussidi ai sensi dell'articolo 8;
- d) promuove la qualità e offerte innovative nel campo dell'alpinismo e degli sport sulla neve;
- e) funge da consulente al Dipartimento in questioni generali dell'alpinismo e degli sport sulla neve.

<sup>2</sup> La Commissione viene convocata in caso di bisogno, ma almeno una volta all'anno. Singoli affari possono essere trattati anche mediante circolazione degli atti.

<sup>3</sup> Normalmente la Commissione si compone di un rappresentante:

- a) \* degli accompagnatori di escursionismo;
- b) \* dei formatori di maestri di sport sulla neve;
- c) della formazione dei maestri di snowboard;
- d) degli offerenti di sport sulla neve;
- e) della formazione delle guide di montagna;
- f) degli offerenti di sport alpini;
- g) dei settori turistici interessati o di un tipo di sport alpino in voga.

<sup>4</sup> La Commissione è presieduta da un rappresentante del Dipartimento o dell'Ufficio nominato dal Governo. \*

<sup>5</sup> La Commissione è in numero legale per deliberare se sono presenti almeno quattro membri. In caso di parità di voti decide il presidente. Per trattare questioni particolari possono essere chiamati a consulto degli esperti durante le sedute. \*

<sup>6</sup> L'indennizzo dei membri si conforma all'ordinanza per i dipendenti in servizio parziale del Cantone dei Grigioni. \*

### **Art. 10** Perdita della patente

<sup>1</sup> In caso di perdita di una patente grigionese secondo il vecchio diritto il Cantone rilascia un duplicato o un attestato.

### **Art. 11** Entrata in vigore

<sup>1</sup> Le presenti disposizioni esecutive entrano in vigore con la pubblicazione<sup>1)</sup> e sostituiscono le disposizioni esecutive del 27 novembre 2000<sup>2)</sup>.

---

<sup>1)</sup> Pubblicazione nel FUC del 9 settembre 2004

<sup>2)</sup> AGS 2000, 4885

### Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione	Entrata in vigore	Elemento	Cambiamento	Rimando AGS
07.09.2004	09.09.2004	atto normativo	prima versione	-
17.09.2013	01.01.2014	Art. 1	abrogazione	-
17.09.2013	01.01.2014	Art. 2	revisione totale	-
17.09.2013	01.01.2014	Art. 3 cpv. 1	modifica	-
17.09.2013	01.01.2014	Art. 3 cpv. 1, a)	abrogazione	-
17.09.2013	01.01.2014	Art. 3 cpv. 1, b)	abrogazione	-
17.09.2013	01.01.2014	Art. 3 cpv. 1, c)	abrogazione	-
17.09.2013	01.01.2014	Art. 3 cpv. 1, d)	abrogazione	-
17.09.2013	01.01.2014	Art. 3 cpv. 1, e)	abrogazione	-
17.09.2013	01.01.2014	Art. 3 cpv. 1, f)	abrogazione	-
17.09.2013	01.01.2014	Art. 3 cpv. 1, g)	modifica	-
17.09.2013	01.01.2014	Art. 3 cpv. 2	abrogazione	-
17.09.2013	01.01.2014	Art. 4 cpv. 1	modifica	-
17.09.2013	01.01.2014	Art. 5 cpv. 1	modifica	-
17.09.2013	01.01.2014	Art. 5 cpv. 2	modifica	-
17.09.2013	01.01.2014	Art. 5 cpv. 3	abrogazione	-
17.09.2013	01.01.2014	Art. 6	modifica titolo	-
17.09.2013	01.01.2014	Art. 6 cpv. 3	modifica	-
17.09.2013	01.01.2014	Art. 7 cpv. 2	modifica	-
17.09.2013	01.01.2014	Art. 7a	introduzione	-
17.09.2013	01.01.2014	Art. 7b	introduzione	-
17.09.2013	01.01.2014	Art. 9 cpv. 1, b)	modifica	-
17.09.2013	01.01.2014	Art. 9 cpv. 3, a)	modifica	-
17.09.2013	01.01.2014	Art. 9 cpv. 3, b)	modifica	-
17.09.2013	01.01.2014	Art. 9 cpv. 4	modifica	-
17.09.2013	01.01.2014	Art. 9 cpv. 5	modifica	-
17.09.2013	01.01.2014	Art. 9 cpv. 6	introduzione	-
27.08.2019	01.10.2019	Art. 2 cpv. 1, b)	abrogazione	2019-018
27.08.2019	01.10.2019	Art. 2 cpv. 1, c)	modifica	2019-018
27.08.2019	01.10.2019	Art. 2 cpv. 1, d)	modifica	2019-018
27.08.2019	01.10.2019	Art. 2 cpv. 1, e)	modifica	2019-018
27.08.2019	01.10.2019	Art. 4	modifica titolo	2019-018
27.08.2019	01.10.2019	Art. 4 cpv. 1	modifica	2019-018
27.08.2019	01.10.2019	Art. 4 cpv. 2	modifica	2019-018
27.08.2019	01.10.2019	Art. 5	abrogazione	2019-018
27.08.2019	01.10.2019	Art. 6 cpv. 1, a)	modifica	2019-018
27.08.2019	01.10.2019	Art. 7a cpv. 4	introduzione	2019-018
27.08.2019	01.10.2019	Art. 9 cpv. 1, b)	abrogazione	2019-018

## Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento	Decisione	Entrata in vigore	Cambiamento	Rimando AGS
atto normativo	07.09.2004	09.09.2004	prima versione	-
Art. 1	17.09.2013	01.01.2014	abrogazione	-
Art. 2	17.09.2013	01.01.2014	revisione totale	-
Art. 2 cpv. 1, b)	27.08.2019	01.10.2019	abrogazione	2019-018
Art. 2 cpv. 1, c)	27.08.2019	01.10.2019	modifica	2019-018
Art. 2 cpv. 1, d)	27.08.2019	01.10.2019	modifica	2019-018
Art. 2 cpv. 1, e)	27.08.2019	01.10.2019	modifica	2019-018
Art. 3 cpv. 1	17.09.2013	01.01.2014	modifica	-
Art. 3 cpv. 1, a)	17.09.2013	01.01.2014	abrogazione	-
Art. 3 cpv. 1, b)	17.09.2013	01.01.2014	abrogazione	-
Art. 3 cpv. 1, c)	17.09.2013	01.01.2014	abrogazione	-
Art. 3 cpv. 1, d)	17.09.2013	01.01.2014	abrogazione	-
Art. 3 cpv. 1, e)	17.09.2013	01.01.2014	abrogazione	-
Art. 3 cpv. 1, f)	17.09.2013	01.01.2014	abrogazione	-
Art. 3 cpv. 1, g)	17.09.2013	01.01.2014	modifica	-
Art. 3 cpv. 2	17.09.2013	01.01.2014	abrogazione	-
Art. 4	27.08.2019	01.10.2019	modifica titolo	2019-018
Art. 4 cpv. 1	17.09.2013	01.01.2014	modifica	-
Art. 4 cpv. 1	27.08.2019	01.10.2019	modifica	2019-018
Art. 4 cpv. 2	27.08.2019	01.10.2019	modifica	2019-018
Art. 5	27.08.2019	01.10.2019	abrogazione	2019-018
Art. 5 cpv. 1	17.09.2013	01.01.2014	modifica	-
Art. 5 cpv. 2	17.09.2013	01.01.2014	modifica	-
Art. 5 cpv. 3	17.09.2013	01.01.2014	abrogazione	-
Art. 6	17.09.2013	01.01.2014	modifica titolo	-
Art. 6 cpv. 1, a)	27.08.2019	01.10.2019	modifica	2019-018
Art. 6 cpv. 3	17.09.2013	01.01.2014	modifica	-
Art. 7 cpv. 2	17.09.2013	01.01.2014	modifica	-
Art. 7a	17.09.2013	01.01.2014	introduzione	-
Art. 7a cpv. 4	27.08.2019	01.10.2019	introduzione	2019-018
Art. 7b	17.09.2013	01.01.2014	introduzione	-
Art. 9 cpv. 1, b)	17.09.2013	01.01.2014	modifica	-
Art. 9 cpv. 1, b)	27.08.2019	01.10.2019	abrogazione	2019-018
Art. 9 cpv. 3, a)	17.09.2013	01.01.2014	modifica	-
Art. 9 cpv. 3, b)	17.09.2013	01.01.2014	modifica	-
Art. 9 cpv. 4	17.09.2013	01.01.2014	modifica	-
Art. 9 cpv. 5	17.09.2013	01.01.2014	modifica	-
Art. 9 cpv. 6	17.09.2013	01.01.2014	introduzione	-